

Codice A1103A

D.D. 10 maggio 2022, n. 264

Annullamento della determina di ingiunzione n. 123 del 14/03/2022 e susseguente archiviazione (F. 10 LAT/2017).



ATTO DD 264/A1103A/2022

DEL 10/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Annullamento della determina di ingiunzione n. 123 del 14/03/2022 e susseguente archiviazione (F. 10 LAT/2017)

VISTA la propria determinazione di ingiunzione n. 123 del 14/03/2022 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 1.000,00 (oltre a ulteriori spese di Euro 10,61) a carico della *omissis*, in qualità di obbligato principale-trasgressore-socio-amministratore dell'obbligata in solido, la *omissis* nei confronti del quale con processo verbale n. 3 del 26/01/2017 elevato dalla direzione Agricoltura della regione Piemonte, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 1 DL 51/2015 come modificato dall'art. 23 comma 6 quater del DL. n. 113/2016 e s.m.i. incombinato disposto con il regolamento CE 1234/2007 e 595/2004 per mancato rispetto del termine diversamento del primo ottobre 2016 dell'esubero quota disponibile di produzione di latte pari ad euro 16.004,94 con riferimento alla campagna lattiera del 2014/15);

CONSTATATA la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi e di richiesta di audizione personale, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

VERIFICATO che il mancato pagamento contestato è avvenuto successivamente attraverso meccanismo compensativo ma dopo i termini previsti dalla legge e pertanto integra comunque l'illecito ascritto;

PRESO ATTO dell'esito dell'audizione regolarmente svoltasi addì 18 gennaio 2022 di cui al relativo verbale contentente esplicita espressione di volontà conciliativa;

VISTO in particolare l'art. 1 DL 51/2015 come modificato dall'art. 23 comma 6 quater del DL. n. 113/2016 e in combinato disposto con il regolamento CE 1234/2007 e 595/2004 ;

RICHIAMATE le note di AGEA e della direzione agricoltura della regione Piemonte di calcolo del dovuto ed intimazione al versamento citate nel verbale di accertamento qui richiamato;

VISTA l'istanza di autotutela presentata dopo l'emanazione del provvedimento ingiuntivo sulla scorta dell'attribuzione di responsabilità in capo ad uno solo dei soci per gli illeciti di natura amministrativa pecuniaria risultante dall'allegato statuto sociale (eccezione non sollevata durante la precedente fase di dialogo istruttorio);

VALUTATO l'interesse pubblico a non deprimere ulteriormente la situazione economica del settore zootecnico già provato dalle conseguenze della pandemia;

PRESO pertanto atto che con ciò si verifica il difetto dei presupposti sulla cui base è stata irrogata la sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 del titolo I e 16 della sezione I del capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto l'articolo 17 del capo III della Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008;

determina

DI ANNULLARE

la determinazione di ingiunzione n. 123 del 14/03/2022 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 1.010,61 a carico del *omissis*, in qualità di obbligato principale-trasgressore-socio-amministratore dell'obbligata in solido, la *omissis*

ed ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa, disponendo che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella